

Ceppellini Lugano: Si parla di Noi

Sconti auto in cerca di regole

Primo Ceppellini Roberto Lugano

L'agevolazione per l'acquisto dei beni materiali strumentali nuovi compete anche per le automobili; sono agevolate tutte le categorie di autovetture, quindi sia quelle utilizzate esclusivamente per l'attività dell'impresa, sia quelle assegnate ai dipendenti, sia quelle a disposizione. I beni agevolabili Anche le auto devono essere nuove, ovvero (circolare agenzia delle entrate 90/E/2001) acquistate dal produttore o dal rivenditore, o da un altro soggetto purché non siano state utilizzate dal cedente. Ricordiamo anche un altro chiarimento importante che è stato dato a proposito dei beni in generale, macheassumeparticolareimportanza anche per le auto: sono agevolabili i beni esposti in show room e utilizzati esclusivamente dai rivenditori al solo scopo dimostrativo (circolari 4/E/2002, 44/ E/2005 e 5/E/2015). Il riferimento

alle risposte ufficiali del passato viene ribadito anche nella circolari Assilea 25 del 29 ottobre 2015 e 2 del 26 gennaio 2016. Questo ultimo documento ricorda anche le precedenti interpretazioni che riguardano l'autovettura a km zero: «Per quanto attiene agli autoveicoli immatricolati dei rivenditori rivendibili a km 0, segnaliamo che le stesse potevano beneficiare della detassazione prevista dalle disposizioni della Tremonti bis. Nella fattura d'acquisto il concessionario doveva inserire una dicitura che richiamasse da un lato che trattasi di auto nuova (non aver percorso km neppure a fini dimostrativi) e che, dall'altro, sulla stessa non si fosse mai beneficiato di agevolazioni fiscali. Alla luce di tale precedente interpretativo, è ragionevole ritenere applicabile il cd. super ammortamento alle predette condizioni anche agli autoveicoli immatricolati dei rivenditori e rivendibili a km 0». Il dubbio da chiarire Sotto il profilo della quantificazione del bonus, esiste un dubbio interpretativo sulla quantificazione della agevolazione per le autovetture di costo significativo. La norma contenuta nella legge di stabilità prevede due aspetti: 1) il primo (comma 91) consiste nell'aumento figurativo del costo di acquisto; 2) il secondo (comma 92) per le auto a uso promiscuo maggiore del 40% i limiti per la deduzione delle quote



di ammortamento e dei canoni di leasing previsti dall'articolo 164 del Tuir. Il senso di questa seconda disposizione è chiaro: si vuole evitare che l'aumento figurativo del costo di acquisto sia di fatto vanificato dal limite stabilito dal Tuir. Se pensiamo ad esempio a un'autovettura di costo pari a 17.000, la maggiorazione consentirebbe un aumento di 6.800 che farebbe giungere il costo a 23.800, ma dovendo applicare il limite previsto dalla norma in ogni caso la parte fiscalmente rilevante di costo non potrebbe mai eccedere i 18.076. Così, invece il nuovo limite diventa 25.306 euro; nel caso precedente è di tutta evidenza che l'intero beneficio è diventa fruibile da parte dell'acquirente. Ovviamente stiamo parlando del costo di partenza, che dovrà essere considerato ai fini della deduzione solo per la percentuale del 20% del suo ammontare. Se non ci sono problemi nell'applicare il meccanismo agevolativo quando il costo originario di acquisto è relativamente basso, di converso il dubbio interpretativo riguarda il caso delle autovetture che superano non solo il limite di base, ma anche quello maggiorato dalla nuova norma. In particolare, la questione riguarda la successione logica con cui devono essere applicati i commi 91 e 92 che abbiamo citato in precedenza. Ricorriamo ad un esempio pratico per chiarire i diversi risultati a cui si può arrivare, ipotizzando l'acquisto di un'auto il cui costo è pari a 35.000 euro. Le soluzioni Un primo modo di applicare le norme è quello fare prima il confronto tra costo sostenuto e limite fiscale, e solo dopo applicare la maggiorazione del 40%. Nel nostro esempio, questo equivarrebbe a confrontare il costo di acquisto di 35.000 con il limite di 25.306. Dato che il costo è superiore, il nuovo riferimento diventa 25.306: è questo l'importo che può essere maggiorato del 40% quando si vanno a determinare gli ammortamenti fiscalmente deducibili. Il risultato numerico sarebbe quindi rappresentato dalla possibilità di applicare gli ammortamenti su un costo di 35.429 euro (in pratica 25.306 moltiplicato per 1,40), con il risultato finale di determinare una quota annua deducibile è pari a 1.771 (cioè il 25% di 35.429, considerato per il 20% del suo ammontare). A favore di questa seconda impostazione deporrebbe il tenore letterale del comma 92, che inizia infatti così «Fermo restando quanto disposto dal comma 91»: sembrerebbe quindi che spetti sempre comunque la maggiorazione del 40%, ma dopo il confronto con il limite previsto dall'articolo 164 del Tuir. C'è però un'altra lettura che sembrerebbe meno favorevole ma forse più vicina alla logica della norma: prima aumentare il costo sostenuto del 40%, arrivando quindi a 42.000, e poi confrontare questo importo con il limite massimo previsto dalla normativa, ovviamente maggiorato del 40 per cento. In questo modo il costo aumentato non potrebbe comunque mai superare i 25.306; l'ammortamento andrebbe applicato su questo importo e il risultato finale sarebbe quello di poter dedurre 1.265 (cioè il 25% di 25.306, considerato per il 20% del suo ammontare). A favore di questa impostazione ci sarebbe la stessa successione logica delle norme, dato che prima viene dettata la disposizione sulla maggiorazione del costo e nel comma seguente viene stabilito il nuovo limite con il quale il costo maggiorato deve essere confrontato. La differenza tra le due impostazioni porta a risultati numericamente non molto elevati (il maggiore ammortamento garantito dalla seconda interpretazione è pari a 506), ma trattandosi di calcoli che imprese e lavoratori autonomi dovranno fare, una precisazione operativa dell'Agenzia sarebbe

utile. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

